

REGOLAMENTO (CEE) N. 1112/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1993

che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi di prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 251,

visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutti (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 744/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutti (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 894/93 (6), ha stabilito per il 1993 i massimali indicativi validi per la Spagna e il Portogallo, di cui agli articoli 83 e 251 dell'atto di adesione; che detti massimali indicativi sono calcolati in base ad un bilancio di previsione della produzione e del consumo in Spagna e Portogallo dei relativi prodotti del settore delle carni bovine, nonché in base ad un calendario di previsione degli scambi con il resto del mercato comunitario;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3792/85, gli stessi prodotti importati in Portogallo in provenienza dalla Spagna sono soggetti all'MCS, conformemente agli articoli da 249 a 252 dell'atto di adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3817/92, la costituzione di una

cauzione per il rilascio dei titoli MCS è facoltativa; che tale facoltà è stata istituita in particolare per agevolare gli scambi dei prodotti in esame; che occorre avvalersi di tale facoltà disponendo che non è necessario costituire una cauzione al momento della presentazione della domanda di titolo MCS;

considerando che per ottimizzare il ritmo degli scambi, tenendo conto del diverso grado di sensibilità del mercato spagnolo e di quello portoghese a seconda dei periodi dell'anno e, in particolare, della minore capacità di assorbimento riscontrata nel corso del secondo e del terzo trimestre, è opportuno ripartire il quantitativo annuo su periodi bimestrali;

considerando che, al fine di determinare le modalità concernenti l'inoltro della domanda e il rilascio dei titoli, è opportuno derogare sia al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata dei prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (8); sia al regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88;

considerando che, per semplificare la procedura di rilascio dei titoli MCS, è opportuno predisporre il rilascio automatico, prevedendo però un migliore sistema di comunicazioni e un meccanismo di sorveglianza circa l'impiego dei titoli rilasciati;

considerando che è opportuno prevedere che gli operatori comunitari possano spedire taluni prodotti del settore delle carni bovine verso la Spagna e il Portogallo soltanto nel rispetto di determinate condizioni restrittive, concernenti in particolare il periodo durante il quale hanno esercitato l'attività commerciale;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni portoghesi provenienti da paesi terzi, devono essere precisati taluni aspetti del regime applicabile ai titoli di importazione MCS previsto dal regolamento (CEE) n. 3817/92; che, a tal fine, la soluzione più appropriata per il regime d'importazione delle carni bovine è l'applicazione delle

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 11.

(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(4) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(5) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

(6) GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 8.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

(9) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.